

Qualche riflessione intorno alla valutazione del danno recato all'uomo: se e fino a quale limite la teoria estimativa vale

di U. Sorbi

Una premessa mi sembra anzitutto necessaria: se è vero che si tratta di un problema nuovo, nel senso che fino a questo incontro non era mai stato proposto che io sappia in termini diretti ed espliciti all'attenzione dei cultori della nostra disciplina, vero è pure che, in se stesso considerato, si tratta di un vecchio anzi vecchissimo problema, specie in riferimento alla valutazione, e ai relativi criteri, del danno massimo, la perdita della vita.

E a riprova cito un solo esempio, tra i tanti che potrei fare, a dimostrazione che soprattutto l'aspetto etico del tema — la valutazione dei danni alla persona umana — è addirittura millenario. Riporta il Vecchio Testamento la risposta di Mosè ai Saggi a proposito di un omicidio « ... la vita umana non può essere paragonata ad alcuna merce... ».

Già in un precedente Incontro, del resto, sia pure in diversa ma non per questo meno impegnativa visuale — mi riferisco a quello di Firenze del 1978 sul contributo della scienza estimativa per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico-culturale — è stato assai concettuosamente affrontato il problema se e come potere valutare opere d'arte, quali per es., la Gioconda del Leonardo, da sempre ritenute... di inestimabile valore.

E se qualcosa ne è venuto fuori, per vero, di interessante, di nuovo, suscettibile forse di vari e nel momento imprevedibili approfondimenti, a livello di dottrina ed operativo.

Tra le risultanze emerse, una mi sembra necessario qui citare: quella in ordine alla quale è stato rilevato che anche quei beni « inestimabili » sono pur sempre produttori di reddito, anche se in modo diverso a seconda della loro ubicazione, modalità e grado di accessibilità; si tratta, è vero, sempre di redditi indirettamente provocati

ma non per questo meno concreti e influenti sull'economia di una città, regione, paese ¹.

Tornando al nostro tema, quale mai bene è di... inestimabile valore se non appunto la vita dell'uomo?

Se così è, com'è vero Iddio in effetti, si potrebbe — si può a parer mio — anche per l'uomo, per la vita umana, separare l'« inestimabile » etico-morale (ma è poi proprio così, se della vita umana si ha così poco conto, come le vicende di questi anni sono zeppe, non piene, e la giustizia troppo sovente si comporta con inusata indulgenza?) dal « contingente » pratico-concreto, connesso cioè con il grado di utilità, diretta e indiretta, dal singolo reato alla collettività di cui partecipa e nella quale (e per la quale) vive e sovente lavora.

Si delineano così due *aspetti* insiti nella persona umana, uno con base etico-morale, e riguarda la sua vita, il suo essere; l'altro con base economica, e interessa la capacità e il relativo grado di contribuzione alla formazione di ricchezza, privata e pubblica ad un tempo, per via manuale ed intellettuale.

A questi due *aspetti* non possono non corrispondere *criteri* diversi di valutazione, sui quali mi riprometto di ritornare quanto prima in altra occasione.

A mio parere, poi, a ciascun aspetto corrispondono caratteri differenti che lo definiscono più o meno compiutamente e ne determinano il *valore*.

Ritengo altresì che la stima del « danno » — fatto accidentale, patologico — deriva in ogni caso dalla obbligatorietà di soddisfare esigenze pratiche determinate, spesso diverse esse pure a seconda dell'*aspetto* interessato o colorito, in virtù delle quali si esprime un valore: si tratta, appunto, anche in questo caso di essere in grado di esprimere quella misura (o valore) che più di ogni altra ha la probabilità di avvicinarsi a quella esatta, e quindi di riscuotere la maggiore frequenza dei consensi.

L'esame della vasta tematica giurisdizionale e attuariale che esiste in materia a me pare che segnali bene la prevalente insoddisfazione economica e quindi giudiziale in quanto appunto non ha potuto avere a riferimento (perché ancora inesistente), come bene ha rilevato di recente Antonietti, seppure in relazione ad un altro più specifico e

¹ U. Sorbi, *Saggio su alcuni aspetti della stima degli oggetti d'arte antichi*, in Atti dell'VIII Incontro del Centro Studi di Estimo, Firenze, 1978.

importante settore, un « corpo dottrinale atto a dare alle relative norme giuridiche validi parametri di orientamento »².

Come già ebbi a dire a proposito della stima dei beni artistici, anche in questa circostanza mi sia consentito di richiamarmi alla mia radicata convinzione che la dottrina estimativa può avere davanti a sé un vasto, affascinante cammino da affrontare per rendersi conto se è possibile percorrerlo e, in caso positivo, essere bene consapevoli che è necessario avanzare con acuta saggezza e necessaria cautela affiancando l'opera ineliminabile dell'attuariale e del magistrato.

Mercato vi è per certo, a mio parere, ed è quello del lavoro umano nelle sue crescenti differenziazioni si è pure in presenza, quindi di prezzi (salari, stipendi, onorari, emolumenti, etc.). Come potere sorvolare su una realtà economica che interessa l'uomo e che è rivolta all'uomo? Semmai vi è da dire che è andata complicandosi di nuovo e che, di conseguenza, resta difficilissima, ma non proprio impossibile in termini di parametri di riferimento, richiamarsi, per comprendere e regolare per così dire tale mercato, ai fondamentali principi dell'estimo.

Vedrei anche a questo settore attribuibili le seguenti esigenze pratiche:

- mercato, diretto e privato
- pubblico servizio ed utilità

come vedrei pure possibili aspetti economici costituenti oggetto di stima del danno recato all'uomo:

- valore di mercato (non dell'uomo, ovviamente, in sé considerato, ma del servizio od utilità che da esso promana)
- valore di capitalizzazione (in termini di reddito perduto, ridotto, trasferito, etc.)
- valore di surrogazione (sempre in termini di lavoro per natura, qualità, durata, etc.)

A questi se ne potrebbe affiancare, forse, uno nuovo, specifico, di arduo se non proprio di impossibile calcolo che, se del caso, occorrerà

² A. Antonietti, *L'estimo nella società moderna; un ruolo che si amplia e si rinnova*, in « Genio Rurale » n. 7-8 luglio agosto 1980 Bologna.

studiare prima attentamente (cosa a mio parere possibile) se non altro per via induttiva:

— valore indiretto o di insostituibilità

Mi sbaglierò forse, ma ho l'impressione che se si esaminassero i purtroppo tanti e crescenti casi giudiziari conseguenti alla perdita della vita umana (come pure alla definitiva o transitoria riduzione di capacità e possibilità materiali e psico-intellettuali) classificandone le circostanze, i tempi, le modalità etc. dei principali Tribunali del Paese, e caso mai anche di altri Paesi a simile e diverso livello socio-culturale e tecnico-economico, potrebbe verificarsi il fatto che, dal relativo confronto delle sentenze emanate e passate in giudicato, ne venisse fuori una certa graduatoria di condanne per entità e per natura: inoltre, dall'attenta disamina del testo delle sentenze stesse potrebbero essere messe in risalto le motivazioni delle stesse che altro non sono, secondo me, che i criteri e le valutazioni sulla fase delle quali le condanne stesse sono state fondate ed emesse.

Nel caso che si esamina, che è stato stimato quello estremo, della perdita della vita, è evidente che, oltre il presumibile valore dell'irreparabile danno economico, superando quasi ardue difficoltà ma positivamente — anche se sempre in modo improprio se si vuole moralmente intendere ciò altrimenti non ci sarebbe stata sentenza — l'insieme di quei « valori » connessi alla persona, polivalenti, soggettivi, ed oggetti, ad essa legati in modo specifico e permanente.

In definitiva a me sembra che non si possa né si debba disconoscere cosa avviene nella realtà anche se ci lascia tutti, ovviamente, insoddisfatti e, mi si consenta, amareggiati.

* * *

Quelle ora esposte sono prime riflessioni che, come cultore di estimo, ho fatto anzitutto per me stesso. Non si può più trascurare questo vasto settore nel quale, piaccia o non piaccia, ad ogni piè spinto si è obbligati a formulare giudizi di stima sovente di estrema delicatezza per le varie implicazioni etiche e psicologiche che richiama.

L'impressione di un neofita del settore è che la norma legislativa non è ancora del tutto chiara e suadente perché appunto carente di un valido supporto da parte della dottrina estimativa.